

- condannare la parte avversa a concedere alle ricorrenti, con un congruo periodo di retroattività, gli stessi benefici accordati ai candidati precedentemente nominati o promossi nell'ambito del concorso COM/B/2/82,
- condannare la parte avversa al risarcimento dei danni materiali per la somma di 200 000 FB, salvo integrazione nel corso del procedimento,
- condannare la parte avversa ad indennizzare le ricorrenti dei danni morali per la somma di 100 000 FB, salvo integrazione nel corso del procedimento,
- condannare la parte avversa a versare interessi sulla menzionata somma al tasso dell'8 %, a decorrere dal primo reclamo nel procedimento oggetto della causa 294/84,
- condannare la parte avversa alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82 di non includerle nell'elenco di riserva del detto concorso.

Preliminarmente, esse ricordano che, con decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina 26 giugno 1989, al cui annullamento tendono numerosi ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado, la commissione giudicatrice del concorso è stata ricostituita nella sua composizione iniziale in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 1989, che ha considerato irregolare una parte della procedura applicata dalla suddetta commissione.

Le ricorrenti contestano che i membri della commissione giudicatrice siano gli stessi dai quali sono state esaminate all'inizio della procedura e aggiungono che anche se così fosse stato, essi non potrebbero ricordarsi dell'esame orale sostenuto dalle ricorrenti dieci anni prima. Le ricorrenti fanno del pari valere che le persone ascoltate dalla commissione giudicatrice in quanto superiori gerarchici delle ricorrenti sono state designate in modo arbitrario e che non vi è pertanto garanzia che si tratti di coloro che erano effettivamente loro superiori gerarchici alla data di riferimento stabilita nel bando di concorso, vale a dire il 25 febbraio 1982; esse aggiungono che, anche se si fosse trattato proprio di tali persone, queste non erano in grado di pronunciarsi sui meriti delle ricorrenti, in considerazione del tempo trascorso dalla data di riferimento. I ricorrenti asseriscono infine che la commissione giudicatrice del concorso non ha tenuto conto de-

gli elementi di valutazione successivi alla data di riferimento.

Le ricorrenti ritengono, inoltre, che la formazione ricevuta ai fini del concorso non fosse dello stesso livello di quella impartita ai dipendenti precedentemente ammessi alle prove e, d'altro canto, che le prove alle quali esse hanno partecipato fossero più difficili di quelle sostenute dai candidati precedentemente ammessi allo stesso concorso.

Le ricorrenti sostengono infine che, stante il rallentamento subito dalla loro carriera in conseguenza degli errori in cui è incorsa la commissione giudicatrice del concorso, la loro nomina deve, per ragioni di equità, retroagire ad una data che tenga conto dei benefici di cui hanno fruito i candidati già nominati o promossi. Secondo le ricorrenti, tale rallentamento giustifica parimenti il risarcimento dei danni morali e materiali.

Ricorso della Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee proposto il 13 aprile 1992

(Causa T-28/92)

(92/C 138/11)

Il 13 aprile 1992 la società Schoeller Lebensmittel GmbH & Co. KG, con gli avv.ti Gleiss, Lutz, Hootz, Hirsch & Partner, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 8, rue Zithe, L-1011 Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 25 marzo 1992 (procedimento IV/34.072) ai sensi dell'art. 174, primo comma, del Trattato CEE,
2. condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente (in prosieguo: la «SLG») ritiene che la decisione della Commissione impugnata sia illegittima per i seguenti motivi:

1. Con la decisione impugnata la Commissione vieta alla SLG di far valere nei confronti dei suoi acquirenti le prerogative contrattuali che le derivano dalla clausola di esclusiva in ordine al luogo di smercio con essi concordata; essa obbliga inoltre la SLG ad informare i propri acquirenti del suddetto divieto. La Commissione fonda tale provvedimento sul presupposto che la clausola dell'esclusiva in ordine al luogo di smercio sia contraria all'art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

La Commissione muove da un concetto troppo ristretto del mercato rilevante; tale mercato non è quello del gelato industriale in confezioni singole («Impulseis»), bensì la totalità di quello del gelato tedesco, a prescindere dal modo di preparazione di esso (industriale o artigianale) e dalle porzioni e confezioni in cui viene presentato.

La ricorrente sostiene che le clausole di esclusiva imposte dalla SLG non incidono in modo sensibile sulla concorrenza, neppure se sono fatte rientrare nella valutazione le condizioni d'impiego alle quali la SLG concede i congelatori in prestito ad una parte dei suoi acquirenti. Tali condizioni sono giustificate dai diritti di proprietà e di marchio vantati dalla SLG; quest'ultima non è affatto obbligata a mettere a disposizione i congelatori di sua proprietà per prodotti concorrenti.

Gli accordi di esclusiva non limitano sensibilmente la concorrenza, neppure considerando gli effetti di tutti gli accordi analoghi della SLG e degli imprenditori concorrenti. Il vincolo quantitativo imposto dalla SLG alle vendite sul mercato del gelato di cui trattasi incide per il 5,2 %, soltanto, mentre l'incidenza sul mercato del solo «Impulseis» è limitata al 10,98 %.

L'impresa Mars, che dovrebbe trarre vantaggio dall'impugnata decisione della Commissione, nonostante gli obblighi di esclusiva imposti dalla SLG ha comunque buone possibilità di accesso al mercato ed ha già realizzato tali possibilità. Essa è già detentrica della prima posizione sul mercato del gelato in barrette, superando ampiamente già nel 1991 le vendite della SLG sul mercato alimentare e su quello considerato tradizionale. Il mercato del gelato è, secondo la ricorrente, un mercato in crescita. La Mars smercia prodotti molto rinomati sul mercato e può far leva su notevoli risorse e rapporti di cooperazione con altri produttori, che le rendono ancor più facile l'accesso al mercato.

2. Le clausole di esclusiva contenute negli accordi di fornitura di gelato della SLG rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1984/83 («esenzione per categoria»). Poiché gli accordi sono di volta in volta stipulati a tempo determinato, essi non costituiscono, nonostante le clausole di proroga, accordi conclusi per una durata «indeterminata» ai sensi dell'art. 3, lett. d) del regolamento n. 1984/83. Essi sono quindi assoggettabili ad esenzione a norma dell'art. 85, n. 3 del Trattato CEE, esenzione che non può essere negata alla SLG.

Alla Commissione è altresì preclusa l'adozione di una decisione di diniego alla luce dell'art. 85, n. 3 del Trattato, in quanto essa deve attenersi alla valutazione espressa nella «Confort letter» del 20 settembre 1985. La situazione non si è da allora, sostanzialmente modificata: in particolare, non è mutata l'incidenza del predetto vincolo sul mercato accertata in quell'occasione.

A prescindere da ciò, ricorrono i presupposti per la concessione di una singola deroga per le clausole di esclusiva, notificate ai sensi dell'art. 85, n. 3 del Trattato CEE. Ciò è incompatibile con un provvedimento che imponga il divieto di far valere le prerogative contrattuali derivanti da tali accordi.

3. In ogni caso, manca il requisito dell'urgenza del provvedimento cautelare adottato dalla Commissione. La Mars non subirebbe alcun danno grave irreparabile, nemmeno qualora dovesse rispettare, per la stagione di vendite 1992, gli obblighi di esclusiva imposti dalla SLG.
4. Il provvedimento provvisorio adottato dalla Commissione è del pari contrario al principio di proporzionalità, poiché incide profondamente sul sistema di distribuzione edificato dalla SLG nel corso degli anni ed arreca alla SLG un danno irreparabile.

Ricorso del sig. Ulrich Klinke contro Corte di giustizia delle Comunità europee, presentato il 22 aprile 1992

(Causa T-30/92)

(92/C 138/12)

Il 22 aprile 1992 il sig. Ulrich Klinke, residente in Lussemburgo, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume, L-1650 Lussemburgo, ha proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.